

**Causa C-273/24 [Naski]<sup>i</sup>****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 aprile 2024

**Giudice del rinvio:**

Sąd Najwyższy (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

1° dicembre 2023

**Ricorrente:**

X.Y.

**Con l'intervento di:**

Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa  
Rzecznik Praw Obywatelskich

**Oggetto del procedimento principale**

Questione giuridica rimessa alla decisione del collegio di sette giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), dal collegio di tre giudici del medesimo organo giurisdizionale investito di un'istanza di ricsuzione dei giudici che compongono l'Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia) nel quadro della trattazione della causa INO 47/18, promossa con ricorso presentato da X.Y. avverso la delibera della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia), che dispone il non luogo a statuire sul ricorso del medesimo proposto avverso la decisione del Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (presidente del Tribunale regionale di Cracovia, Polonia)

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

## Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Garantire la presa in considerazione di una sentenza della Corte di giustizia, pronunciata in via pregiudiziale, da parte di un collegio di un organo giurisdizionale nazionale che soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi del diritto dell'Unione – Articolo 2, articolo 6, paragrafi 1 e 3, e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE), nonché articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)

## Questione pregiudiziale

1) Se, in una situazione in cui un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (Sąd Najwyższy, Corte suprema), dopo aver ottenuto l'interpretazione del diritto dell'Unione formulata dalla Corte di giustizia in merito alle conseguenze giuridiche della violazione delle norme di legge fondamentali di tale Stato riguardanti la nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), consistente:

a) nella consegna, da parte del Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (presidente della Repubblica di Polonia, Polonia), degli atti di nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonostante la previa impugnazione della delibera della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), contenente la proposta di nomina alla funzione di giudice, dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente (Naczelny Sąd Administracyjny; Corte suprema amministrativa, Polonia), nonostante la sospensione, da parte del Naczelny Sąd Administracyjny, dell'esecuzione di tale delibera, in conformità alla legge nazionale, e nonostante la pendenza del procedimento di impugnazione, all'esito del quale il Naczelny Sąd Administracyjny ha definitivamente annullato la delibera impugnata della Krajowa Rada Sądownictwa a causa della sua illegittimità, eliminandola definitivamente dall'ordinamento giuridico, con la conseguenza che l'atto di nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy è stato privato della base richiesta dall'articolo 179 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia), in forma di una proposta della Krajowa Rada Sądownictwa di nomina alla funzione di giudice,

b) nello svolgimento di un procedimento anteriore alla nomina senza il rispetto dei principi di trasparenza ed equità, da parte di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura) il quale, tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato la sua costituzione nonché delle modalità del suo funzionamento, non soddisfa i requisiti di organo costituzionale che vigila sull'indipendenza dei tribunali e dei giudici, in quanto la sua composizione è stata definita secondo le modalità previste dall'ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych

ustaw (legge dell'8 dicembre 2017, recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi) (Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2018, posizione 3),

– deve pronunciarsi sulla questione giuridica rimessa a tale organo giurisdizionale, applicando l'interpretazione del diritto dell'Unione europea accolta dalla Corte di giustizia, le disposizioni degli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], nonché dell'articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 47 [della Carta], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano alla partecipazione ad un collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che si pronuncia su tale questione giuridica di qualsiasi persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), e anche nel senso che esse ostano alle modifiche della composizione di un collegio giudicante dell'organo giurisdizionale dello Stato membro che aveva sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, in una situazione in cui le modifiche sono state apportate dopo che la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza in risposta alla suddetta questione e non erano giustificate da ragioni oggettive (ad esempio, il decesso o il collocamento a riposo del giudice che faceva parte del collegio giudicante che aveva sottoposto la questione pregiudiziale),

– nonché che esse ostano all'esercizio di qualsiasi attività decisionale nella causa relativa alla definizione di tale questione giuridica, compresa l'adozione dei decreti con i quali, in particolare, viene determinata la composizione del collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) o fissata la data dell'udienza di tale collegio per la decisione della causa, da parte di una persona nominata alla carica di Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema, Polonia) che dirige i lavori dell'Izba Cywilna (Sezione civile; in prosieguo: la «Sezione civile»), la quale è stata nominata anch'essa alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettera a) o b), o da qualsiasi altra persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), con la conseguenza che tali decreti o attività decisionali devono essere considerati privi di effetti giuridici,

– nonché nel senso che un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la cui nomina non è stata viziata da nessuna delle irregolarità descritte al precedente punto 1, lettere a) o b), ha il diritto e l'obbligo, al fine di evitare che una causa venga decisa da un organo giurisdizionale che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell'Unione europea, di rifiutarsi di partecipare ad un collegio del Sąd Najwyższy composto da persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al punto 1, lettere a) o b), nonché, in caso di risposta in senso affermativo a tale questione, nel senso che il giudice di tale organo giurisdizionale, la cui

nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy non è stata viziata dalle irregolarità di cui al punto 1, lettere a) o b), il quale è giudice relatore nella causa relativa alla questione giuridica considerata, è legittimato a designare il collegio del Sąd Najwyższy chiamato a pronunciarsi su tale questione, disapplicando le disposizioni del diritto nazionale che attribuiscono al Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema), che dirige i lavori della Sezione civile, il potere di designare i collegi giudicanti nelle cause che rientrano nella competenza della Sezione civile del Sąd Najwyższy, al fine di garantire l'efficacia del diritto dell'Unione europea e dell'interpretazione dello stesso formulata dalla Corte di giustizia, nonché nel senso che esse ostano a che le persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b) o qualsiasi altra persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale di uno Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), ricoprano qualsiasi incarico direttivo in seno al Sąd Najwyższy (ad esempio, le cariche di presidenti di tale organo giurisdizionale, compresa la carica di primo presidente di tale organo giurisdizionale o le cariche di presidenti delle sezioni del Sąd Najwyższy) o esercitino qualsiasi funzione presso gli organi del Sąd Najwyższy [ad esempio, la funzione di membro o di membro supplente del Kolegium Sądu Najwyższego (collegio della Corte suprema) o la funzione di Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego (delegato alla disciplina presso la Corte suprema)], funzioni che possono essere esercitate soltanto dai giudici del Sąd Najwyższy nominati legittimamente, nonché che compiano qualsiasi atto rientrante nella competenza dei giudici del Sąd Najwyższy titolari di tali funzioni, in considerazione della loro possibile influenza materiale o giuridica sull'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del Sąd Najwyższy.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere**

Articolo 2, articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

Articolo 267 TFUE

Articolo 47 della Carta

### **Disposizioni del diritto nazionale fatte valere**

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione polacca») – articolo 179

Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (legge dell'8 dicembre 2017, che disciplina la Corte suprema; in prosieguo: la «legge che disciplina la Corte suprema») – articolo 15, paragrafo 1, articoli 21 e 22, articolo 26, paragrafo 2,

articolo 76, paragrafo 1, articolo 83, paragrafo 1, articolo 87, paragrafo 1, e articolo 88

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lipca 2022 r. Regulamin Sądu Najwyższego (decreto del Presidente della Repubblica di Polonia, del 14 luglio 2022, recante regolamento di procedura della Corte suprema; in prosieguo: il «regolamento di procedura della Corte suprema») – articoli 3, 4, 16, articolo 80, paragrafo 7, articolo 84,

Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964, recante il codice di procedura civile codice; in prosieguo: il «k.p.c.») – articolo 51.

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il collegio di tre giudici della Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «Sezione civile della Corte suprema») chiamato ad esaminare, nella causa III CO 121/18, l'istanza di ricsuzione presentata dal giudice X.Y., diretta ad ottenere l'esclusione dei giudici del Sąd Najwyższy che compongono l'Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) dalla trattazione della causa I NO 47/18, introdotta con ricorso di X.Y. avverso la delibera della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: la «KRS»), del 21 settembre 2018, che ha disposto il non luogo a statuire sul suo ricorso avverso la decisione del presidente del Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (presidente del Tribunale regionale di Cracovia), del 27 agosto 2018, si è confrontato con l'ordinanza del Sąd Najwyższy dell'8 marzo 2019, emessa nella causa I NO 47/2018, che ha respinto il ricorso di X.Y. avverso la suddetta delibera.
- 2 La succitata ordinanza dell'8 marzo 2019 è stata emessa dal Sąd Najwyższy (Corte suprema), riunito in composizione monocratica formata dal giudice BD. Essendo a conoscenza delle circostanze in cui BD è stato nominato alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy – la nomina a tale funzione, effettuata su proposta della KRS, la cui composizione era stata definita dall'ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge dell'8 dicembre 2017, recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi; in prosieguo: la «legge dell'8 dicembre 2017»), è avvenuta nonostante la previa impugnazione della relativa delibera della KRS dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) e la sospensione da parte di quest'ultimo dell'esecuzione di tale delibera e nonostante il fatto che il procedimento dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny non fosse concluso al momento della notifica dell'atto di nomina – nonché delle possibili conseguenze giuridiche della succitata ordinanza dell'8 marzo 2019 sull'ammissibilità dell'esame dell'istanza di ricsuzione dei giudici nella causa III CO 121/18, il Sąd Najwyższy, esaminando l'istanza in parola, ha



nutrito seri dubbi di diritto, ai quali ha dato espressione, formulando e rimettendo alla decisione del collegio di sette giudici del Sąd Najwyższy, con l'ordinanza del 20 marzo 2019 (III CO 121/18), una questione giuridica incentrata sul quesito, se esista in senso giuridico una decisione che è stata emessa da un organo giurisdizionale in composizione monocratica formata da una persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy nelle circostanze sopra descritte, nonché sul quesito, se sia rilevante per la soluzione di tale questione il fatto che il Naczelny Sąd Administracyjny abbia sospeso l'esecuzione della delibera della KRS, prima della notifica all'interessato dell'atto di nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy.

- 3 Nell'esaminare le questioni giuridiche così formulate, il collegio di sette giudici nella causa III CZP 25/19 ha, a sua volta, nutrito dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione e, con ordinanza del 21 maggio 2019, ha sottoposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale. La causa è stata iscritta a ruolo con il numero C-487/19.
- 4 Nella delibera del collegio di sette giudici, del 2 giugno 2022, l'Izba Karna Sądu Najwyższego (Sezione penale della Corte suprema) ha dichiarato che la KRS, la cui composizione era stata definita secondo le modalità previste dalla legge dell'8 dicembre 2017, non era un organo assimilabile ad un organo costituzionale, la cui composizione e le modalità di selezione sono disciplinate dalla Costituzione polacca, in particolare dall'articolo 187, paragrafo 1.
- 5 Inoltre, l'interpretazione accolta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) nella delibera delle tre sezioni riunite: l'Izba Karna (Sezione penale), l'Izba Cywilna (Sezione civile) e l'Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), del 23 gennaio 2020, è stata confermata nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») del 22 luglio 2021, causa n. 4344/18, *Reczkiewicz c. Polonia*, e dell'8 novembre 2021, cause riunite nn. 49868/19 e 57511/19, *Dolińska- Ficek e Ozimek c. Polonia*.
- 6 Nella sentenza del 6 ottobre 2021, *W.Ż.* (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema - Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798; in prosieguo: la «sentenza *W.Ż.*»), la Corte di giustizia ha risposto alla questione pregiudiziale sottoposta con ordinanza del 21 maggio 2019.
- 7 Dopo la pronuncia della sentenza *W.Ż.* e la trasmissione da parte della Corte di giustizia del fascicolo della causa III CZP 25/19 al Sąd Najwyższy (Corte suprema), la giudice JK, nominata, nelle circostanze controverse, alla carica di Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (primo presidente della Corte suprema), all'insaputa e senza la volontà del giudice Karol Weitz, giudice relatore nella causa III CZP 25/19 e l'allora Przewodniczący Wydziału III Izby Cywilnej SN (presidente della III Sezione civile della Corte Suprema), nella cui competenza ricadeva la causa III CZP 25/19, ha utilizzato i poteri amministrativi inerenti a tale carica per avocare a sé il fascicolo della causa III CZP 25/19, impedendo l'accesso al fascicolo al giudice relatore e rifiutandosi di consegnarglielo, con il pretesto

della necessità di chiedere al Prezydent RP (Presidente della Repubblica di Polonia) di procedere all'istituzione di Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny (delegato straordinario alla disciplina) per considerare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giudice BD e con il pretesto di incaricare Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (ufficio di studi e analisi della Corte suprema) di fornire un parere sulla portata e sulle conseguenze della sentenza di W.Ż. Al momento di adozione delle suddette misure, JK non era ancora membro del collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nella causa III CZP 25/19.

- 8 Nel periodo intercorso tra l'emissione dell'ordinanza del 21 maggio 2019 e la pronuncia della sentenza W.Ż., tre giudici del collegio di sette membri che aveva emesso la citata ordinanza sono stati collocati a riposo e, di conseguenza, si è reso necessario integrare la composizione del collegio nella causa III CZP 25/19. Con decreto del 30 dicembre 2021, il giudice relatore ha richiesto tale integrazione al Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema; in prosieguo: il «presidente della Corte suprema») incaricato a dirigere i lavori della Sezione civile della Corte suprema, fissando, al contempo, la data dell'udienza nella causa III CZP 25/19 per il 31 gennaio 2022. Dall'inizio del 2022, la causa III CZP 25/19 è stata registrata con un nuovo numero ed è stata iscritta a ruolo con il numero III CZP 1/22. La giudice MB, in qualità di presidente della Corte suprema che dirige i lavori della Sezione civile della Corte suprema, violando il principio della continuità del collegio giudicante nonché il parere del Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (ufficio di studi e analisi della Corte suprema) del 25 gennaio 2022, ha designato, con decreto del 26 gennaio 2022, un nuovo collegio giudicante per la trattazione della causa III CZP 1/22, nelle persone dei giudici: JK, presidente, KS, K. Weitz, relatore, PW, WZ, CV e RX. In realtà, si trattava di una modifica della composizione del collegio giudicante effettuata senza alcuna ragione oggettiva e in contrasto con la prassi finora attuata presso la Sezione civile della Corte suprema, la quale prevedeva che nel caso in cui la composizione ampliata del suddetto organo giurisdizionale diventasse incompleta (ad esempio, a seguito del collocamento a riposo di un membro in carica del collegio giudicante) tale composizione venisse integrata mediante la nomina di un nuovo giudice, e non mediante la designazione dell'intero nuovo collegio. A seguito del decreto del 26 gennaio 2022, il giudice TN, che finora ricopriva la carica di presidente del collegio, è stato rimosso dal collegio senza alcuna ragione di merito. La modifica della composizione del collegio nella causa III CZP 1/22 ha portato all'assegnazione al collegio in parola dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che sono stati nominati a tale funzione nelle stesse identiche circostanze in cui è stato nominato, quale giudice di tale organo giurisdizionale, il giudice BD. I giudici nominati in questo modo rappresentano, peraltro, la maggioranza del nuovo collegio giudicante (al conseguimento di tale risultato mirava la rimozione del giudice TN dal collegio giudicante). Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze della causa stessa, nella quale l'oggetto della valutazione sono le circostanze della nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del giudice BD, simili alle circostanze della nomina alla funzione di giudice del medesimo organo giurisdizionale dei giudici JK, KS, CV e RX, ossia

di tutti i nuovi membri del collegio giudicante che ne costituiscono la maggioranza, nonché delle circostanze e delle conseguenze di una siffatta modifica della composizione del collegio, è possibile percepire tale modifica come una misura intesa a raggiungere un risultato predeterminato, ossia la definizione della questione giuridica in un determinato modo. Tale impressione è rafforzata dal fatto che la suddetta modifica è stata decisa dalla giudice MB, in qualità di presidente della Corte suprema incaricata di dirigere i lavori della Sezione civile della Corte suprema, la quale è stata nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) esattamente nelle stesse circostanze in cui è stato nominato il giudice BD. Inoltre, con decreto del 21 novembre 2023, dal collegio giudicante nella causa IIICZP 1/22 è stato rimosso, con il pretesto dell'assenza di lunga durata dovuta a malattia, il giudice WZ, il quale era membro del collegio giudicante di sette membri fin dall'inizio della suddetta causa. Al suo posto, al collegio è stato assegnato, come giudice sostituto, il giudice TN. Nemmeno questa modifica era giustificata dal punto di vista sostanziale in quanto il giudice WZ, dopo un periodo di assenza giustificata di un mese, sarebbe tornato ad esercitare le proprie funzioni giudicanti a partire dall'inizio del 2024. Il reinserimento del giudice TN nel collegio giudicante non sana quindi l'irregolarità risultante dal decreto del 26 gennaio 2022, che consiste nella rimozione di quest'ultimo dal collegio.

- 9 Indipendentemente dalle riserve sulla legittimità delle modifiche apportate alla composizione del collegio giudicante nella causa III CZP 1/22, occorre richiamare l'attenzione sul motivo di riconsunzione ipso iure che sussiste in relazione ai quattro giudici nominati ex novo al collegio, previsto dall'articolo 48, paragrafo 1, punto 1, del k.p.c. (codice di procedura civile), ai sensi del quale è disposta ipso iure la riconsunzione di un giudice nelle cause in cui è parte o in cui ha un rapporto giuridico con una delle parti tale per cui l'esito del procedimento può incidere sui suoi diritti od obblighi.
- 10 Tale disposizione prevede due motivi imperativi che giustificano la riconsunzione di un giudice, di cui il primo riguarda l'ipotesi in cui un giudice è parte nella causa che è chiamato a decidere (*nemo iudex in causa sua*). Si tratta non solo di una situazione in cui un giudice sarebbe formalmente parte in una causa, ma anche dell'ipotesi in cui un giudice sarebbe, o potrebbe essere, interessato dagli effetti della decisione (ad esempio, dal suo carattere definitivo). Da questo punto di vista, occorre tenere presente che l'articolo 87, paragrafo 1, della legge che disciplina la Corte suprema prevede che un collegio di sette giudici può decidere di conferire ad una delibera la forza di principio giuridico e che la deroga a tale principio richiede una delibera della competente sezione assunta in composizione plenaria. Ne consegue che gli effetti di un'eventuale delibera del collegio di sette giudici che costituisce il principio giuridico si applicherebbero a tutti i giudici della Sezione civile, vale a dire anche ai giudici designati ex novo al collegio giudicante, e che l'operatività di tali effetti coinciderebbe con l'operatività degli effetti che derivano dal carattere definitivo di una decisione. In altre parole i suddetti giudici, partecipando all'adozione della delibera in questione, concorrerebbero alla decisione, con effetto vincolante per se stessi e per i restanti



giudici della Sezione civile nonché per gli altri giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), sulle conseguenze giuridiche delle irregolarità verificatesi nei loro processi di nomina. Questo problema è ancora più evidente se si considera che nella causa IIICZP 1/22 l'oggetto della valutazione sono proprio le circostanze in cui il giudice BD è stato nominato alla funzione di giudice. Come rilevato in precedenza, siffatte circostanze sono identiche a quelle in cui sono stati nominati alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) i giudici JK, RX, KS e CV.

- 11 Secondo una giurisprudenza costante, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha dichiarato che un'istanza di esclusione dal collegio dell'organo giurisdizionale di una persona nominata alla funzione di giudice dal Prezydent RP (Presidente della Repubblica di Polonia), su proposta della KRS, la cui composizione è stata definita secondo le modalità previste dalla legge dell'8 dicembre 2017, non può essere esaminata da un organo giurisdizionale nel quale siede il giudice in questione, altrimenti si verificherebbe la fattispecie rientrante nel divieto *nemo iudex in causa sua*, nonché che un ricorso contenente le censure relative alle summenzionate irregolarità riscontrate nella procedura di nomina di un giudice non può essere esaminato da un organo giurisdizionale di cui fa parte una persona nominata in tale procedura [v. delibera del collegio di sette giudici dell'Izba Karna Sądu Najwyższego (Sezione penale della Corte suprema), del 2 giugno 2022, nella causa I KZP 2/22 e giurisprudenza ivi citata].
- 12 Nella presente causa, oltre al fatto che nei confronti dei giudici JK, RX, KS e CV ricorrono motivi di ricusazione *ipso iure*, vi è un'altra circostanza che osta alla partecipazione degli stessi all'adozione della delibera. Come è già stato esposto in precedenza, la questione giuridica sottoposta al collegio di sette giudici nella causa III CO 121/18 trae origine dai dubbi che riguardavano l'esistenza dell'ordinanza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) dell'8 marzo 2019, scaturenti dalle circostanze della nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy di BD, il quale ha emesso la suddetta ordinanza in qualità di giudice monocratico. Dal momento che le circostanze relative alla nomina dei giudici JK, RX, KS e CV sono identiche e che questi ultimi costituiscono la maggioranza del collegio giudicante nella presente causa, una delibera del Sąd Najwyższy, eventualmente adottata con la loro partecipazione, sarebbe inficiata dallo stesso vizio invocato contro l'ordinanza dell'8 marzo 2019. Orbene, tale delibera non potrebbe costituire una soluzione efficace della questione giuridica sottoposta, in quanto essa stessa darebbe luogo ad un'identica questione giuridica.
- 13 Nonostante le suesposte circostanze che giustificano la loro ricusazione, JK, RX, KS e CV non hanno finora comunicato al Sąd Najwyższy (Corte suprema) la sussistenza del motivo di una loro ricusazione. Inoltre, CV non ha informato il Sąd Najwyższy del fatto che tra lui e una parte del procedimento nella presente causa, X.Y., pendeva un contenzioso personale, promosso da quest'ultimo dinanzi al Sąd Najwyższy con domanda diretta a far dichiarare che CV non era giudice di tale organo giurisdizionale.

- 14 Le istanze di ricusazione dei giudici JK, RX e KS sono state presentate dall'avvocato di X.Y. già nel gennaio 2022. Tuttavia, l'esame di tali istanze è stato di fatto bloccato per più di un anno da JK e MB. Alla data di adozione della presente ordinanza, le suddette istanze di ricusazione non erano ancora state esaminate.
- 15 Nel complesso delle circostanze del caso di specie, è necessario tener conto di un'altra questione. Il decreto del 26 gennaio 2022, che definisce la composizione del collegio giudicante nella causa III CZP 1/22, è stato adottato dal giudice unico, MB, in qualità di presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che dirige i lavori della Sezione civile. Dal momento che la giudice MB è stata nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy esattamente nelle stesse circostanze in cui è stato nominato il giudice BD, le circostanze che giustificano la ricusazione ipso iure nella presente causa dei giudici JK, RX, KS e CV riguardano integralmente anche la giudice MB. Allo stesso modo, i dubbi che costituiscono oggetto della questione giuridica nella causa III CZP 1/22, relativi all'esistenza dell'ordinanza dell'8 marzo 2019, si riferiscono direttamente anche all'esistenza del decreto del 26 gennaio 2022.
- 16 Un eventuale accertamento dell'inesistenza, in senso giuridico, del decreto del 26 gennaio 2022 è irrilevante per lo status del giudice Karol Weitz come giudice relatore e membro del collegio giudicante nella causa III CZP 1/22. Anche accogliendo tale assunto, il giudice Karol Weitz mantiene la funzione di giudice relatore e membro del collegio giudicante in forza del decreto del 2019, con il quale l'allora presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), incaricato dei lavori della Sezione civile della Corte suprema, aveva designato la composizione originaria del collegio nella causa III CZP 25/19. Siffatto decreto non ha mai cessato di essere efficace. Il decreto del 26 gennaio 2022 non ha avuto su di esso alcuna incidenza. Ciò è tanto più evidente, se si considera che il decreto del 26 gennaio 2022 non esiste in senso giuridico.
- 17 Secondo il regolamento di procedura del Sąd Najwyższy (Corte suprema), il potere di fissare le udienze nelle singole cause spetta, in linea di principio, al giudice relatore (articolo 84, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte suprema). Originariamente il potere di fissare le udienze spettava al giudice relatore. Dopo che i giudici relatori hanno iniziato a rifiutarsi di fissare le udienze nelle cause in cui erano stati designati i cosiddetti collegi misti, cioè con la partecipazione dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominati su proposta della KRS, la cui composizione è stata definita secondo le modalità previste dalla legge dell'8 dicembre 2017, ossia i collegi che, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e del Sąd Najwyższy, non soddisfano lo standard dell'Unione e della Convenzione di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge (v., tra l'altro, sentenze della Corte EDU del 22 luglio 2021, n. 43447/19, Reczkowicz c. Polonia, in particolare punti da 227 a 284, dell'8 novembre 2021, nn. 49868/19 e 57511/19, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, in particolare punti da 290 a 320, da 340 a 350, da 353 a 357, e punto 368, nonché del 3 febbraio 2022, n. 1469/20, Advance Pharma Sp. z

o.o. c. Polonia, in particolare punti da 313 a 321, da 336 a 346, da 349 a 351, da 352 a 353, e punto 364, ed inoltre sentenze della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, Erik Simpson / Consiglio dell'Unione europea e HG / Commissione, C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, punti 72 e segg., del 6 ottobre 2021, W.Ż., C-487/19, punti 123 e segg., e del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, punti 116 e segg.), il Prezydent RP (Presidente della Repubblica di Polonia) ha modificato il regolamento di procedura della Corte suprema in modo tale che attualmente, nel caso in cui un'udienza in una causa non venga fissata dal giudice relatore, lo può fare, contro la volontà di quest'ultimo, il presidente della Corte suprema che dirige i lavori della sezione competente oppure il presidente della sezione nella cui competenza rientra la causa (articolo 84, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte suprema). Nella causa III CZP 1/22, il giudice relatore Karol Weitz, contestando la legittimità e le modalità di formazione del collegio con decreto del 26 gennaio 2022, non ha mai fissato l'udienza dinanzi al collegio formato con tale decreto, nonostante il presidente della Corte suprema che dirige i lavori della Sezione civile includesse le udienze relative alla causa in parola nel calendario delle udienze di tale sezione. Nella causa in questione, diverse volte le udienze sono state fissate, avvalendosi del potere summenzionato, dall'attuale presidente della III Sezione civile, il giudice CG, nominato alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nelle medesime circostanze in cui è stato nominato BD o dalla giudice MB, in qualità di presidente della Corte suprema che dirige i lavori della Sezione civile di tale organo giurisdizionale. Le udienze così fissate venivano poi rinviate a causa dell'assenza giustificata del giudice relatore o di un altro membro del collegio giudicante. La ripetuta applicazione di questa procedura sostitutiva per fissare le udienze rappresentava un tentativo di costringere il giudice relatore, per via amministrativa, a partecipare all'esercizio della funzione giudicante in seno al collegio misto designato con il decreto del 26 gennaio 2022.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 18 La risposta della Corte di giustizia alla questione pregiudiziale costituirà il presupposto per stabilire se il collegio giudicante designato nella causa III CZP 1/22 sia regolare e se la sua designazione sia valida, nonché secondo quali modalità e da chi il suddetto collegio debba, e possa, essere designato. Qualora la Corte di giustizia dovesse dichiarare che i giudici JK, RX, KS e CV non possono essere membri del collegio giudicante nella causa III CZP 1/22 e che né la giudice MB, né nessun altro giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominato a tale funzione nelle circostanze descritte nella questione pregiudiziale possono esercitare attività decisionale nella causa III CZP 1/22, tra cui l'adozione dei decreti relativi alla composizione del collegio giudicante o la fissazione della data dell'udienza, e che quindi i decreti relativi a tali questioni adottati nella suddetta causa dai giudici in parola non producono effetti giuridici nonché che, per le suddette ragioni, il decreto relativo alla composizione del collegio nella causa III CZP 1/22 può essere adottato, disapplicando le disposizioni del diritto nazionale che attribuiscono la competenza in tal senso al presidente della Corte

suprema che dirige i lavori della Sezione civile, dal giudice relatore nella causa III CZP 1/22, la cui nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non è viziata dalle summenzionate irregolarità, quest'ultimo emetterà il decreto relativo alla composizione del collegio giudicante nella causa III CZP 1/22 e fisserà la data dell'udienza per l'esame della causa, il che aprirà la strada all'adozione, da parte del Sąd Najwyższy, di una delibera in merito alle questioni giuridiche, oggetto della presente causa, applicando l'interpretazione del diritto dell'Unione accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza W.Ż. In questo modo potrà concludersi il procedimento nella causa III CZP 1/22 nonché quello nella causa III CO 121/18 la quale le ha dato origine.

19 L'Unione europea è un'Unione di diritto che affida il compito di garantire il controllo giurisdizionale nell'ordinamento giuridico dell'Unione non soltanto alla Corte, ma anche agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Detti Stati devono stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai soggetti dell'ordinamento il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell'Unione, cui fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione europea. L'esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto. Ogni Stato membro deve garantire che gli organi appartenenti, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito dal diritto dell'Unione, al suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenze: del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punti da 33 a 37, del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti da 49 a 52 e giurisprudenza *ivi* citata].

20. Nel valutare se un determinato organo presenti i requisiti per essere ritenuto una «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre prendere in considerazione alcuni criteri come il fondamento legale dell'attività dell'organo e l'indipendenza dell'organo e delle persone che ne fanno parte in quanto giudici [sentenze: del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punti 38, 42 e 43, nonché del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 53]. Ciò coincide pienamente con i requisiti previsti per la nozione di «organo giurisdizionale» di cui all'articolo 47, comma secondo, della Carta riguardo al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e al diritto all'accesso ad un giudice imparziale [sentenze: del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punto 41; del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 53; (...) del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio, T-639/16 P, EU:T:2018:22, punto 67]. Quanto ora esposto



corrisponde anche allo standard del tribunale indipendente, imparziale e precostituito per legge, previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «CEDU») (v., a tal riguardo, articolo 52, paragrafi 3 e 7, della Carta nonché articolo 6, paragrafo 3, TUE).

21. Il collegamento della causa III CZP 1/22 con il diritto dell'Unione europea è evidente. In primo luogo, nella citata causa il collegio di sette giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è chiamato a pronunciarsi su una questione giuridica, applicando l'interpretazione del diritto dell'Unione formulata dalla Corte di giustizia nella sentenza W.Ż. e a dare, in questo modo, attuazione alla suddetta sentenza. È quindi necessario esaminare se il collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la cui composizione è stata definita con il decreto del 26 gennaio 2022, sia regolare e validamente designato e se quindi possa dare attuazione alla sentenza W.Ż. In secondo luogo, le circostanze della causa III CZP 1/22 mostrano come l'esercizio delle attività giurisdizionali da parte della Sezione civile della Corte suprema e dallo stesso Sąd Najwyższy (Corte suprema) sia ostacolato in una situazione in cui le funzioni giudicanti o le funzioni di gestione vengono esercitate, in seno ad un collegio di tale organo giurisdizionale, dai giudici del Sąd Najwyższy nominati alle proprie funzioni con una procedura viziata da irregolarità, tenendo presente che l'attività del Sąd Najwyższy e della sua Sezione civile molto spesso riguarda le cause nell'ambito delle quali sorgono questioni relative all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, il che rende necessario stabilire se tale funzionamento del Sąd Najwyższy e della sua Sezione civile sia conforme agli standard dell'Unione e della Convenzione.

22. L'esercizio delle attività giurisdizionali da parte del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a livello materiale e giuridico è condizionato dall'attuazione dei propri poteri da parte dei giudici di tale organo giurisdizionale, che svolgono diverse funzioni direttive in seno al Sąd Najwyższy o che fanno parte degli organi di tale organo giurisdizionale, il che può incidere in misura significativa sull'indipendenza dei giudici del Sąd Najwyższy. Ad esempio, il presidente della Corte suprema che dirige i lavori di una determinata sezione ha il potere di designare i collegi giudicanti in singole cause e, in certe situazioni, di fissare le udienze in tali cause in luogo del giudice relatore. Si tratta di provvedimenti utilizzati per costringere i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la cui nomina alla funzione di giudice di tale organo giurisdizionale non è viziata dalle summenzionate irregolarità, di esercitare le loro funzioni giudicanti presso i collegi di cui fanno parte i giudici nominati alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in una procedura irregolare. Inoltre, il presidente della Corte suprema che dirige i lavori di una determinata sezione può avere, e di fatto ha, in qualità di superiore gerarchico di tutto il personale amministrativo e giudiziario in servizio presso tale sezione, una reale influenza sulla volontà o sulla possibilità del suddetto personale di eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai singoli giudici. Nelle circostanze del caso di specie, occorre inoltre tener presente che il Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (primo presidente della Corte suprema; in prosieguo: il «primo presidente della Corte suprema») dispone di ampi poteri amministrativi e organizzativi. In particolare, esso dirige i lavori del Sąd



Najwyższy (Corte suprema) ed è il superiore gerarchico di tutto il personale amministrativo e giudiziario di detto organo giurisdizionale, per cui ha un'influenza decisiva sulla circolazione dei documenti all'interno del Sąd Najwyższy e sull'accesso dei giudici di tale organo giurisdizionale ai fascicoli giudiziari. Il primo presidente della Corte suprema, in forza del regolamento di procedura della Corte suprema, presiede ogni formazione giudicante in composizione collegiale del Sąd Najwyższy di cui fa parte nonché, in forza della legge che disciplina la Corte suprema, può presentare al Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (delegato alla disciplina presso la Corte suprema; in prosieguo: il «delegato alla disciplina presso la Corte suprema») una domanda di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di qualsiasi giudice di tale organo giurisdizionale. Ciò significa che l'influenza del primo presidente della Corte suprema sull'esercizio delle funzioni giudicanti dei singoli giudici del medesimo organo giurisdizionale può essere, e di fatto è, significativa, come dimostrano le circostanze della presente causa. Inoltre, occorre rilevare che nel funzionamento quotidiano del Sąd Najwyższy (Corte suprema) un ruolo importante riveste il Kolegium di tale organo (collegio della Corte suprema), in quanto esso dispone di ampi poteri consultivi e decisionali (ad esempio, la scelta del delegato alla disciplina presso la Corte suprema e la facoltà di chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei giudici del Sąd Najwyższy). Attualmente il Kolegium è composto prevalentemente dai giudici del Sąd Najwyższy nominati alla funzione di giudice di tale organo giurisdizionale in una procedura irregolare ed in più, il 12 gennaio 2024, in seno alla Sezione civile della Corte suprema, si terrà l'elezione di nuovi membri del Kolegium la quale, probabilmente, sarà dominata dai giudici in parola.

23. Secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU e del Sąd Najwyższy (Corte suprema), l'esame di una causa da parte di un collegio del Sąd Najwyższy di cui fanno parte i giudici nominati presso tale organo giurisdizionale su proposta della KRS, la cui composizione è stata definita secondo le modalità previste dalla legge dell'8 dicembre 2017, viola il diritto delle parti di essere giudicate da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (v., in particolare, sentenze della Corte EDU: del 22 luglio 2021, n. 43447/19, *Reczkowicz c. Polonia*, in particolare punti da 227 a 284; dell'8 novembre 2021, nn. 49868/19 e 57511/19, *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, in particolare punti da 290 a 320, da 340 a 350, da 353 a 357, e punto 368; del 3 febbraio 2022, n. 1469/20, *Advance Pharma Sp. z o.o. c. Polonia*; nonché delibera delle tre sezioni riunite del Sąd Najwyższy: Sezione civile, Sezione penale e Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, del 23 gennaio 2020, nella causa BSA 1-4110-1/20)]. Ciò significa che nessun collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) di cui fanno parte i giudici nominati presso tale organo giurisdizionale in una procedura viziata da irregolarità soddisfa lo standard di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi della CEDU e del diritto dell'Unione.

24. L'elemento paradossale consiste nel fatto che, sebbene nessun collegio giudicante composto dai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominati alla

funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale in una procedura irregolare risponda a un siffatto standard, al contempo i giudici nominati in tale procedura ricoprono attualmente la quasi totalità delle posizioni dirigenziali più importanti all'interno del Sąd Najwyższy, oltre a far parte del Kolegium del Sąd Najwyższy (collegio della Corte suprema), continuando in questo modo ad avere un'influenza significativa sull'esercizio delle attività giurisdizionali da parte del Sąd Najwyższy. Secondo il Sąd Najwyższy, tale situazione paradossale, quasi patologica, è manifestamente e chiaramente contraria all'articolo 2, all'articolo 6, paragrafo 1 e 3, e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché all'articolo 267 TFUE.

- 20 Per questi motivi, e tenuto conto del principio di effettività del diritto dell'Unione, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso come nel dispositivo.

DOCUMENTO DI LAVORO